



124.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- ## IL TRIBUNALE FEDERALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 27.03.2026 presentato alla Procura Federale FIPAV dalla società ASD Polisportiva Oriolo, che lamentava il mancato pagamento, da parte della società Team Volley Lago SPD ARL, del premio di compensazione previsto dall'art. 61 R.A.T., in relazione al tesseramento dell'atleta C. A. per la stagione sportiva 2025/2026, a seguito del relativo svincolo e nuovo tesseramento - effettuato nei termini e con le modalità previste dalle normative federali vigenti - a favore della società incolpata.



La Società esponente allegava anche la comunicazione Pec del 06.02.2026 con cui, nei termini di legge, costituiva in mora la Team Volley Lago SPD ARL, sollecitando il pagamento del premio in questione.

In data 10.04.2026 la Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio del 13.04.2026, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota del 27.04.2026 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare da parte della società incolpata in favore della società ASD Polisportiva Oriolo, a titolo di premio di compensazione, era pari complessivamente ad € 210,00 (euro duecentodieci,00) per il tesseramento dell'atleta C. A..

Gli incolpati non si difendevano e, verificata la responsabilità della società Team Volley Lago SPD ARL ed, in ragione del rapporto di immedesimazione organica, del proprio Presidente e Legale Rappresentante, Sig. F. F., con atto del 27.04.2026 la Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini.

A seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di conclusione indagini, la società incolpata Team Volley Lago SPD ARL inviava in data 30.04.2026 alla Procura Federale una comunicazione con la quale tentava di giustificare il mancato pagamento del richiamato premio di compensazione.

La società incolpata allegava anche copia della disposizione di bonifico di pari data relativa al pagamento integrale del premio in questione, chiedendo di poter addivenire ad una applicazione consensuale di sanzioni; in assenza, però, dell'indicazione del tipo e della misura della sanzione afflittiva richiesta, la Procura Federale procedeva al deferimento degli incolpati con relativo atto del 12.05.2026 (Reg. n. 101/2025-26), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per la data del 22.07.2026, da svolgersi in modalità di videoconferenza.

Prima dell'udienza di cui sopra perveniva al Tribunale comunicazione dell'avvenuto patteggiamento del solo Presidente della Team Volley Lago SPD ARL, Sig. F. F., come da modulo debitamente sottoscritto dallo stesso e, per accettazione, dalla Procura Federale; tale patteggiamento prevedeva la sanzione dell'ammonizione con diffida.

All'udienza del 22 luglio 2026 compariva il Sostituto Procuratore Federale FIPAV, Avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale si riportava all'atto di deferimento correttamente notificato e, quindi, insisteva per l'accertamento della responsabilità disciplinare dei prevenuti. Quanto alle sanzioni da irrogare, il



Procuratore confermava il patteggiamento intervenuto con il Presidente del sodalizio Team Volley Lago SPD ARL, soltanto per la posizione di quest'ultimo, chiedendo al Tribunale di dichiararne la congruità, mentre concludeva per l'irrogazione della sanzione di € 50,00 (cinquanta/00) nei confronti del sodalizio.

Nessuno compariva per gli incolpati.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

A seguito dello svincolo e del tesseramento dell'atleta C. A., con pec del 06.02.2026 l'ASD Polisportiva Oriolo ha chiesto, nei termini di legge, alla società Team Volley Lago SPD ARL il pagamento in proprio favore del premio di compensazione maturato, senza, però, alcun esito.

Il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento ha confermato le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della società esponente, a titolo di premio di compensazione, è pari ad € 210,00.

La circostanza del pagamento del premio di compensazione effettuato dalla società incolpata in data 30.04.2026, a seguito del ricevimento della notifica dell'atto di conclusione delle indagini, costituisce ulteriore conferma del riconoscimento del debito nei confronti del sodalizio esponente.

Tale adempimento non può, però, ritenersi idoneo a scriminare la condotta antiregolamentare posta in essere dagli incolpati; per quanto concerne la determinazione della misura della sanzione disciplinare da comminarsi si dovrà, comunque, tener conto di tale atto di resipiscenza per quanto concerne la posizione del sodalizio incolpato.

Il Tribunale ritiene, inoltre, che il patteggiamento sottoscritto dal Presidente del sodalizio Team Volley Lago SPD ARL riguardo alla propria posizione personale possa essere ritenuto congruo, risultando corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione convenuta.

P. Q. M.

il Tribunale Federale FIPAV dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica la sanzione dell'ammonizione con diffida a carico del Sig. F. F., quale Presidente della società Team Volley Lago SPD ARL, mentre dispone la sanzione della multa di € 50,00



(CINQUANTA/zerozero) a carico della **Team Volley Lago SPD ARL**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Roma, addì 22 Luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 Luglio 2026